

Decreto “Cura Italia”

D.l. 17.03.2020 n. 18 Gazzetta Ufficiale 17.03.2020 n. 70

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese Mini-proroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020 (Art. 60)

• I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020 (per tutti i contribuenti).

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 62)

• Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.

• Tali adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

• Resta ferma la disposizione di cui all'art. 1 D.L. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio: trasmissione CU e oneri per dichiarazione precompilata, che scadono al 31.03.2020).

• Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'Iva;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

• La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 al Dpcm 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24.02.2020.
- I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, nonché del D.M. 24.02.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra tale data e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis Dpr 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali Art. 61

- Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli art. 23 e 24 (redditi di lavoro dipendente e assimilati), mentre non risultano più sospese le ritenute alla fonte di cui all'art. 29 (sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del Dpr 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- Tali disposizioni si applicano anche ai seguenti soggetti:
 - a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

- Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, **i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.**
- I versamenti sospesi ai sensi del D.L. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la medesima sospensione fino al 31.05.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 (Art. 63)

- Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- I sostituti d'imposta lo riconoscono, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante modello F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

Credito d'imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020 (Art. 65)

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- *Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (Allegato 1 e 2 alla presente circolare).*

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus (Art. 66)

- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 L. 133/1999. Ai fini dell'Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
- Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sono, altresì, sospesi, dall'8.03 al 31.05.2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
- Sono inoltre sospesi i termini per l'adesione al regime collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015), i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

D.L. 50/2017) e per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale nonché per la rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/1973), nonché i termini relativi alle procedure per l'esclusione dal reddito del 50% degli importi derivanti dall'utilizzo di software protetto, brevetti e formule (art. 1, c. da 37 a 43 L. 190/2014).

- In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

- Sono, altresì, sospese, dall'8.03 al 31.05.2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso civico ai documenti formulate ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 3/2013.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68) Comunicato stampa Ag. Entrate Riscos. 17.03.2020

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.

- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell'agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012),

e alle ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.

- È differito al 31.05 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018.
- Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024 e entro il 31.12.2025.

Misure a sostegno del lavoro

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Per quanto riguarda le numerose possibilità previste nel decreto in tema di ammortizzatori sociali, lo Studio sta vagliando caso per caso la tipologia più indicata per le esigenze delle aziende contattando direttamente gli interessati.

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori (Art. 16)

- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi (Art. 23)

- Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai

12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.

- I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

- A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo.

- Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

- Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti L.104/1992 (Art. 24)

- Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per figli con handicap è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

- Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 del comparto sanità.

Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27)

- Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Art. 28)

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

Incumulabilità tra indennità (Art. 31)

- Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (Art. 34)

- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.
- Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Sospensione dei termini per contributi dei lavoratori domestici (Art. 37)

- Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
- Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della disposizione, sono effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 39)

- Fino alla data del 30.04.2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Virus Covid-19 (Art. 44)

• Viene istituito un "fondo per il reddito di ultima istanza", finanziato con 300 milioni. Consiste in una forma di sostegno al reddito dedicata a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, non coperti dalle altre misure: inclusi, a esempio, i professionisti iscritti alle casse (avvocati, architetti, psicologi, ecc.). Per averne diritto bisogna aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sarà il Ministero del Lavoro a definire i criteri con un proprio decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)

- A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.
- Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 49) - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (Art. 54) - Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55) - Supporto alla liquidità delle imprese (Art. 57)

• Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità nel decreto sono previsti numerosi interventi anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, in particolare una moratoria fino al 30 settembre 2020 che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza.

Lo Studio invita gli interessati a rivolgersi direttamente ai propri istituti di credito per inoltrare la relativa richiesta.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art. 104)

• La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31.08.2020. • La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art. 106)

- In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Art. 113)

- Sono prorogati al 30.06.2020 i seguenti termini di:
 - a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
 - b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
 - c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione per l'iscrizione al registro predisposto per i titolari di impianti di trattamento di Raee;
 - d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Entrata in vigore (Art. 127)

- Il D.L. 18/2020 è in vigore dal 17.03.2020.



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

(Allegato 1)

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari
vari
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di
computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande
e tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
in esercizi
specializzati
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche
e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
(codice ateco:
47.4)
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro
piano e
materiale elettrico e termoidraulico
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
 Commercio al dettaglio in altri esercizi
specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici in
esercizi specializzati



STUDIO ASSOCIATO
CAPONI & BIANCHI

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria,
prodotti per
toiletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e
fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per
riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,
prodotti per la
lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato
via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto
effettuato
per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto per
corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori
automatici

(Allegato 2)

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse